

Capitolo I

LA SICUREZZA NELLA COSTITUZIONE E NELLA NORMATIVA DI GRADO PRIMARIO

Sommario: 1. La sicurezza nella Parte I della Costituzione. – 2. La sicurezza nella Parte II della Costituzione. – 3. La sicurezza nella normativa di grado primario, statale e regionale. – Riferimenti bibliografici.

1. La sicurezza nella Parte I della Costituzione

Preliminare alla disamina delle varie manifestazioni della sicurezza pubblica appare il riferimento ai testi giuridici che le disciplinano, ossia la Costituzione e numerosi atti normativi di grado primario, che configurano le fonti del diritto della sicurezza pubblica.

La parola “sicurezza”, spesso con ulteriori specificazioni (in particolare: sicurezza pubblica), è menzionata numerose volte dalla Costituzione italiana, sia nella Parte prima che nella Parte seconda; inoltre la Carta costituzionale contiene anche richiami impliciti al concetto di sicurezza.

Nella Parte prima, dedicata ai diritti e doveri, la Costituzione usa il vocabolo “sicurezza” riguardo a vari diritti.

Tale vocabolo è usato anzitutto nell’art. 13 che apre la Parte I: dopo la previsione, al comma 2, delle garanzie con cui possono essere adottate le misure restrittive della libertà personale – cioè la riserva assoluta di legge (le misure devono essere previste soltanto dalla legge) e la riserva di giurisdizione (le misure devono essere disposte con atto motivato dell’autorità giudiziaria) –, l’**art. 13, comma 3, Cost.** stabilisce che nei casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge l’autorità di **pubblica sicurezza** può in via provvisoria adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, la quale nelle successive quarantotto ore può convalidarli o meno.

Il disposto in parola, mentre tiene ferma la garanzia della riserva assoluta di legge, prevede in via d’urgenza una deroga alla riserva di giurisdizione a favore delle autorità di pubblica sicurezza, da intendersi come gli ufficiali e agenti di polizia (sull’apparato che esercita la forza pubblica cioè sulle forze di polizia in senso ampio v. Cap. II): si tratta però di una deroga parziale in quanto il provvedimento restrittivo adottato dall’autorità di pubblica sicurezza risulta provvisorio e perciò dev’essere tempestivamente sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Il vocabolo sicurezza non è menzionato, ma un richiamo implicito a tale concetto si trova nell’**art. 14, comma 2, Cost.** il quale estende alle misure restrittive della libertà di domicilio la disciplina prevista dall’articolo precedente riguardo alle misure restrittive della libertà personale, adottabili di regola dal giudice, ma in via d’urgenza dall’auto-

rità di pubblica sicurezza. Inoltre l'art. 14, comma 3, Cost. prevede che siano regolati da leggi speciali gli accertamenti domiciliari per alcuni motivi tra cui quelli di incolumità pubblica.

La parola sicurezza è menzionata nell'**art. 16, comma 1, Cost.** il quale stabilisce che la legge può in via generale stabilire limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno per motivi di sanità o di **sicurezza**.

Tale disposizione contiene una riserva di legge rinforzata, indicando puntualmente le ragioni per cui il legislatore può limitare la suddetta libertà: la nozione di sicurezza, cui si affianca quella di sanità, evoca una situazione di assenza di pericoli per l'integrità e la tranquillità, nonché per la salute, delle persone.

In una delle sue prime sentenze la Corte costituzionale ha affermato che la sicurezza non riguarda solo l'incolumità fisica, ma indica una "situazione nella quale sia assicurato ai cittadini ... il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce ... Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività, senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale, è l'«ordinato vivere civile» ... meta di uno Stato di diritto, libero e democratico" (sent. n. 2/1956).

Il vocabolo sicurezza è similmente utilizzato nell'**art. 17, comma 3, Cost.** il quale prevede che l'autorità di pubblica sicurezza può vietare lo svolgimento di riunioni in luogo pubblico soltanto per comprovati motivi di **sicurezza** o di incolumità pubblica.

La locuzione è simile a quella usata nell'art. 16 Cost., ma più pregnante perché richiede che i motivi siano comprovati cioè sancisce un obbligo di motivazione che giusti-

fichi il divieto di svolgere la riunione; al concetto di sicurezza è accostato quello di incolumità per specificare l'accezione materiale della sicurezza: ad esempio si vieta la riunione in una piazza se un palazzo situato in quest'ultima presenta un cornicione pericolante, che potrebbe cadere in testa agli individui partecipanti alla riunione.

La suddetta espressione richiama il concetto di "ordine pubblico materiale" (c.d. *ordre dans la rue*) come pacifica convivenza civile, ossia privo di connotazioni ideologiche.

Tuttavia la Corte costituzionale ha delineato anche una nozione di ordine pubblico ideale riferito all'ordinamento democratico introdotto dalla Costituzione, affermando che l'ordine pubblico "è un bene inerente al vigente sistema costituzionale" dello Stato italiano, per cui sono ammissibili i mezzi volti a prevenire e reprimere ogni turbativa del suddetto ordinamento (sent. n. 19/1962).

Il disposto costituzionale in cui la parola sicurezza è usata nel modo più pregnante è l'**art. 25, comma 3, Cost.** il quale testualmente stabilisce che nessuno può essere sottoposto a misure di **sicurezza** se non nei casi previsti dalla legge.

Come ha recentemente sottolineato la Corte costituzionale, sebbene l'art. 25, terzo comma, Cost. richieda la previsione legislativa solo dei «casi» in cui può essere applicata una misura di sicurezza, la lettura di tale disposto alla luce dell'art. 13, secondo comma, Cost. implica che "la legge deve altresì prevedere, almeno nel loro nucleo essenziale, i «modi» in cui la misura di sicurezza può restringere la libertà personale" dell'individuo sottoposto ad essa (sent. n. 22/2022).

Per misure di sicurezza in senso stretto o misure preventive di pubblica sicurezza s'intendono i provvedimenti che

possono venire emessi a carico di un individuo ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica anche se non ha commesso un reato (misure *ante delictum*), al fine di prevenire l'eventualità che commetta reati; oltre alle suddette, esistono anche le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 ss. del Codice penale, che possono essere applicate a carico di un individuo socialmente pericoloso il quale abbia commesso un reato (misure *post delictum*), allo scopo di impedirgli di commetterne altri.

Mentre le misure del secondo tipo sono disposte dal giudice penale, le misure del primo tipo sono adottabili anche dall'autorità di pubblica sicurezza (che è un'autorità amministrativa), in quanto l'art. 25, comma 3, Cost. contiene una riserva di legge assoluta, ma non una riserva di giurisdizione: peraltro si ritiene che la disciplina delle misure di sicurezza che incidono sulla libertà personale dovrebbe rispettare, oltre all'art. 25 Cost., altresì l'art. 13 Cost. ossia prevedere per tali misure la garanzia della riserva di giurisdizione: c.d. giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza (sulla disciplina di queste ultime ved. Cap. IV, par. 2).

Sempre nella Parte I della Costituzione il vocabolo sicurezza è utilizzato anche nell'**art. 41, comma 2, Cost.**, in base a cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla **sicurezza**, oltre che alla salute, all'ambiente, alla libertà e alla dignità umana.

Tale disposto pone all'imprenditore l'obbligo di organizzare la propria attività in maniera da non ledere la sicurezza delle persone, in particolare di coloro che lavorano nell'impresa (in generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ved. Cap. IX, par. 1).

2. La sicurezza nella Parte II della Costituzione

Anche nella Parte seconda, dedicata all'ordinamento della Repubblica, la Costituzione usa il vocabolo "sicurezza" più volte e precisamente nel titolo V sulle autonomie locali, che è stato modificato ampiamente dalle leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001.

Nell'elencare le materie di legislazione esclusiva statale, l'**art. 117, comma 2, Cost.** alla **lett. d)** cita la materia "**sicurezza dello Stato**" contestualmente alle materie "difesa e Forze armate", "armi, munizioni ed esplosivi" in quanto connesse alla sovranità statale.

Il concetto di sicurezza pubblica è qui declinato come sicurezza della Repubblica, accezione che verrà illustrata nel Capitolo seguente.

Sempre nell'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato l'**art. 117, comma 2, Cost.** alla **lett. h)** menziona la materia "ordine pubblico e **sicurezza**" però "ad esclusione della polizia amministrativa locale".

Il concetto di sicurezza pubblica è qui declinato come sicurezza degli individui che si trovano sul territorio dello Stato, accezione che verrà esaminata a partire dal terzo Capitolo.

Riguardo alla definizione delle materie "ordine pubblico e sicurezza" da un lato e "polizia amministrativa locale" dall'altro, si può far riferimento ad un disposto anteriore alle leggi costituzionali del 1999 e 2001 cioè all'art. 159 del decreto legislativo n. 112/1998 in base a cui:

– la materia ordine pubblico e sicurezza comprende le "misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fonamen-

tali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni”;

– invece la materia polizia amministrativa locale consta nelle “misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle Regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica”.

L'art. 117, comma 2, lett. h), Cost. aggiunge la parola “sicurezza” all'espressione “ordine pubblico” da intendersi in senso materiale (v. paragrafo precedente): al riguardo ci si è chiesti se i due vocaboli siano sinonimi (come si desume dalla suddetta definizione, peraltro anteriore alla revisione costituzionale del 2001) oppure risultino distinti benché correlati (come suggerisce anche un argomento letterale cioè la collocazione, nel testo novellato dell'art. 117 Cost., dell'aggettivo “pubblico” riferito solo al sostantivo “ordine”: invero il disposto costituzionale in esame parla di “ordine pubblico e sicurezza”, non di “ordine e sicurezza pubblica”, quasi a voler disgiungere i due concetti).

La seconda tesi sembra preferibile poiché consente di enucleare due valenze della sicurezza: una affine all'ordine pubblico suscettibile di essere minacciato da condotte devianti dei singoli individui, cosiddetta sicurezza primaria (su cui Cap. IV), l'altra rivolta alla tranquilla convivenza dei membri di una comunità, cosiddetta sicurezza secondaria (su cui Cap. V); di quest'ultima sono enucleabili profili su cui può intervenire la legge regionale in quanto connessi alla polizia locale o ad altre materie di competen-

za della Regione, ma sul punto si tornerà nel paragrafo successivo. Invece sull'esclusione della materia "polizia amministrativa locale" ci si soffermerà nel Cap. seguente, par. 3.

Nell'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni l'**art. 117, comma 3, Cost.** annovera la materia "tutela e **sicurezza** del lavoro" riguardo a cui intervengono sia la legge statale, competente a stabilire i principi fondamentali della materia, sia la legge regionale, abilitata a porre la disciplina di dettaglio.

Il vocabolo sicurezza non è menzionato, ma un richiamo implicito a tale concetto si trova nell'**art. 118, comma 3, Cost.** che cita l'articolo precedente della Costituzione, prevedendo che la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui all'art. 117, comma 2, lett. b) "immigrazione" e lett. h) "ordine pubblico e sicurezza" (sull'attuazione dell'art. 118, comma 3, Cost. si rinvia al Cap. V, par. 1).

Il vocabolo sicurezza è utilizzato anche nell'**art. 120, comma 2, Cost.** che annovera il "pericolo grave per l'incolumità e la **sicurezza pubblica**" fra le ragioni giustificanti l'intervento sostitutivo del Governo nei confronti degli organi di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni: può notarsi come il disposto costituzionale in esame sia l'unico in cui al sostantivo sicurezza viene accostato l'aggettivo pubblica.

Infine la parola sicurezza viene usata dall'**art. 126, comma 1, Cost.** che menziona la "**sicurezza nazionale**" tra i motivi giustificanti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Regione da parte del Capo dello Stato.

La suddetta espressione era presente già nel testo originario dell'art. 126 Cost. cioè anteriore alla revisione costituzionale del 1999 (che però disciplinava solo lo scioglimento dei Consigli regionali). Deve notarsi l'elasticità della formula, la quale lascia ampia discrezionalità al titolare del potere di disporre la cessazione degli organi regionali, che potrebbe essere provocata da vari motivi: ad esempio la suddetta ipotesi di scioglimento o cessazione anticipati è suscettibile di verificarsi quando la condotta degli organi regionali provoca situazioni di disordine che minaccino la tranquillità e l'incolumità pubblica nell'intera Nazione.

Conclusivamente può osservarsi che, mentre gli articoli della Parte prima della Costituzione menzionati nel paragrafo precedente sono rimasti invariati rispetto al testo originario della Carta costituzionale e quindi la menzione della sicurezza era già contenuta nel testo del 1948, quelli della Parte seconda della Costituzione citati in questo paragrafo hanno subito una revisione nel 1999-2001 la quale ha introdotto, salvo che nell'art. 126 ove era già contenuto, il riferimento alla sicurezza: ciò sembra dimostrare che nel testo revisionato della Costituzione il tema della sicurezza pubblica ha acquisito maggior rilevanza.

3. La sicurezza nella normativa di grado primario, statale e regionale

Oltre che menzionata dalla Costituzione, la sicurezza pubblica è prevista nella normativa di rango primario, sia statale che regionale.

A) Riguardo alla cospicua normativa statale in tema di sicurezza, deve segnalarsi che addirittura all'ordinamento prerепublicano risale il regio decreto n. 773/1931 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), molte delle cui disposizioni sono tuttora vigenti, mentre alcune sono state abrogate da leggi successive all'entrata in vigore della Costituzione o dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale.

Ad esempio l'art. 2 TULPS "Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica" è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nei limiti in cui attribuisce al prefetto il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico: la mancata previsione di tale rispetto rende possibile "un'applicazione della norma ... tale da violare i diritti dei cittadini" (sent. n. 26/1961).

Ancora, l'art. 4 TULPS "L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici" è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi dell'art. 13 Cost. (come quelli la cui esecuzione coperti l'assoggettamento di una persona al potere dell'organo di polizia, ad esempio gli accertamenti compiuti su parti del corpo non esposte normalmente alla vista altrui) e quindi una violazione della libertà personale (sent. n. 30/1962).

Significativo è poi l'art. 18 TULPS che disciplina le riunioni: il comma 1 "I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore" è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 Cost.; invece non è stato colpito da

dichiarazione di incostituzionalità, anche se non sembra del tutto in linea con questo disposto costituzionale, il comma 4 del medesimo art. 18 TULPS: “Il questore, nel caso di mancato avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione”.

Dopo l’entrata in vigore della Costituzione sono stati approvati numerosi atti legislativi in materia di sicurezza pubblica, fra cui in particolare:

- negli anni ’70, le leggi approvate per combattere il terrorismo come la legge n. 497/1974 recante norme contro la criminalità (modificante molte disposizioni in materia penale) e la legge n. 152/1975 sulla tutela dell’ordine pubblico (c.d. legge Reale);
- la legge n. 121/1981 sull’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza;
- la legge n. 128/2001 recante interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini;
- la legge n. 124/2007 disciplinante il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
- nell’ultimo quindicennio, alcuni atti legislativi riguardanti specificamente la sicurezza pubblica ossia: il decreto-legge n. 92/2008 convertito in legge n. 125/2008 e la legge n. 94/2009 interamente dedicati ad essa; a partire dal 2017, i c.d. “decreti-legge sicurezza” contenenti disposizioni disperate sui vari aspetti della sicurezza.

Alle leggi e agli atti con forza di legge sopra citati si farà ampio riferimento nei prossimi capitoli per illustrare la disciplina della sicurezza nelle sue varie forme.

Inoltre merita ricordare che il 16 novembre 2023 il Consiglio dei ministri ha adottato tre disegni di legge su varie tematiche attinenti alla sicurezza cioè in materia di: sicurezza pubblica e tutela delle Forze di polizia, valorizzazione della specificità del Comparto sicurezza, riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

B) Riguardo alla normativa regionale (per brevità ci si limita a considerare quella delle Regioni a statuto ordinario), può sembrare che l'unico intervento regionale ammissibile in tema di sicurezza consista nel legiferare sulla materia "sicurezza del lavoro" perché essa è esplicitamente prevista dall'art. 117, comma 3, Cost. tra quelle di legislazione concorrente; invece è da ritenersi che la Regione possa legiferare anche su aspetti della sicurezza connessi ad altre materie elencate in tale disposto, ad esempio sulla sicurezza alimentare, dato che l'alimentazione rientra nelle materie di potestà legislativa concorrente.

Un più ampio margine di intervento sulla sicurezza, per i profili di essa distinti dall'ordine pubblico, si apre poi al legislatore regionale sulla base della sua competenza residuale, ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost., in alcune materie come quella "politiche sociali" (un insieme di interventi per favorire l'inclusione sociale di individui che si trovano in situazioni di marginalità è utile perché previene minacce alla sicurezza collettiva).

Anche la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile l'intervento regionale in ambiti collegati alla materia sicurezza.

Già in una sentenza anteriore alla revisione costituzionale del 2001 la Corte aveva sottolineato la spettanza allo Stato delle fun-

zioni volte a garantire gli “interessi pubblici primari”, cioè “essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile”, ma anche riconosciuto la competenza delle Regioni ad adottare “misure dirette ad evitare danni ... nello svolgimento di attività relative alle materie” di competenza regionale (sent. n. 290/2001).

In sentenze successive alla suddetta revisione la Corte costituzionale ha ribadito la spettanza allo Stato soltanto della cura dei suddetti interessi pubblici primari: altrimenti “si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la ... ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l’affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività” (sent. n. 300/2011); inoltre la Corte ha sottolineato che la finalità di tutelare la sicurezza, l’ordine pubblico e la pacifica convivenza deve essere perseguita dallo Stato, ma “le Regioni possono cooperare a tal fine ... mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni” (sent. n. 63/2016).

Più recentemente la Corte costituzionale ha affermato che la materia ordine pubblico e sicurezza costituisce “una materia oggettivamente delimitata che di per sé non esclude l’intervento regionale in settori ad esso liminari” ovvero ha ammesso “accanto al nucleo duro della sicurezza di esclusiva competenza statale, discipline regionali in settori prossimi ancorché non coincidenti”; la sicurezza assume una “declinazione pluralista, coerente con la valorizzazione del principio autonomistico” di cui all’art. 5 Cost., sicché si possono distinguere due accezioni di sicurezza:

– la «sicurezza in senso stretto» o «sicurezza primaria», garantita soltanto dallo Stato specialmente attraverso l’esercizio della sua potestà punitiva mirante a reprimere i reati;

– la «sicurezza in senso lato» o «sicurezza secondaria», protetta da “plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale”: in particolare alle Regioni è consentito intraprendere “azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell’ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente come, ad esempio, le politiche (e i servizi) sociali, la polizia locale, l’assistenza sanitaria, il governo del territorio” (sent. n. 285/2019).

Riconosciuta l’ammissibilità dell’intervento regionale in materia di sicurezza, deve osservarsi che esso si è esplicato sia in sede statutaria sia in ambito legislativo.

Anzitutto la sicurezza è citata da tutti gli statuti regionali ordinari, eccetto quello della Liguria, approvati a partire dal 2004 dopo che la legge costituzionale n. 1/1999 ha esteso l’autonomia statutaria delle Regioni: essi, nelle loro disposizioni iniziali delineanti le finalità perseguite dalla Regione (c.d. disposizioni programmatiche, peraltro prive – come affermato dalla Corte costituzionale – di efficacia giuridica), considerano varie accezioni della sicurezza.

Alcuni statuti citano specifiche accezioni della sicurezza come:

– la sicurezza del lavoro, declinata come sicurezza dei lavoratori (stat. Emilia-Romagna) o dei luoghi di lavoro (stat. Toscana) o nei luoghi di lavoro (statuti Abruzzo, Marche, Umbria) o come una delle condizioni in cui deve realizzarsi il diritto al lavoro (stat. Lombardia) o anche come sicurezza umana che non dev’essere danneggiata dall’esercizio della libertà di iniziativa economica privata (statuti Lazio, Marche);

– la sicurezza alimentare (statuti Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto), a cui

possono connettersi – anche se non riguardano solo l'alimentazione – la sicurezza dei consumatori (stat. Umbria) e quella dei prodotti (stat. Piemonte);

– la sicurezza ambientale (stat. Basilicata).

Altri statuti richiamano accezioni della sicurezza più ampie come:

– la sicurezza nei luoghi di vita (stat. Abruzzo);

– la sicurezza sociale, genericamente intesa (statuti Calabria, Molise, Piemonte, Puglia) o con la specificazione che uno dei fini di essa è garantire a tutti una migliore qualità della vita (stat. Umbria);

– la sicurezza individuale, menzionata in varie modalità dagli statuti in cui si afferma che la Regione interviene per “rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini” (stat. Lombardia, art. 2, comma 4, lett. n)) o similmente promuove “il diritto di ogni persona ... alla propria sicurezza” (stat. Campania, art. 8, comma 1, lett. c)) ovvero “il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale” (stat. Veneto, art. 6, comma 1, lett. g)): queste disposizioni degli statuti lombardo, campano e veneto sono assai significative perché configurano la sicurezza come diritto della persona, il quale è ulteriore rispetto alla sicurezza della collettività (sulla duplice accezione della sicurezza si veda il disposto dello statuto lucano citato di seguito);

– o ancora, la sicurezza individuale e collettiva prevista dallo statuto che attribuisce alla Regione il compito di garantire “la sicurezza della persona e della comunità regionale” (stat. Basilicata, art. 10, comma 2).

Un particolare rilievo merita infine la previsione statutaria in base a cui la Regione collabora con lo Stato e con

le autonomie locali “per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel proprio territorio” (stat. Lazio, art. 7, comma 3; in tale previsione lo statuto laziale, approvato nel 2004, anticipa la nozione di sicurezza integrata introdotta a livello statale nel 2017: ved. Cap. V, par. 1).

Oltre che dagli statuti ordinari, la sicurezza è menzionata da parecchie leggi regionali adottate già agli inizi degli anni 2000 – alcune prima dell’approvazione dei nuovi statuti, altre dopo di essa per dare attuazione ai disposti statutari summenzionati – nonché viene citata da leggi regionali approvate negli ultimi anni: su di esse si rinvia integralmente al Cap. V, par. 4.

Riferimenti bibliografici

- BONETTI P., *Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e immigrazione nel nuovo art. 117 della Costituzione*, in *Le Regioni* n. 2-3/2002.
- CAIA G., *L’ordine e la sicurezza pubblica*, in CASSESE S. (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale*, tomo I, Giuffrè, 2003, p. 281 ss.
- CAMERLENGO Q., *Pubblica sicurezza statale e polizia amministrativa locale tra ordine pubblico e sviluppo economico*, in *Le Regioni* n. 1/2002.
- PACE A., *La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale*, in *Rivista AIC* n. 1/2015.
- STERPA A., *La libertà dalla paura. Una rilettura costituzionale della sicurezza*, Editoriale Scientifica, 2019.
- TROPEA G., *Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per uno studio tra sicurezza pubblica e democrazia amministrativa*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010.